

COMITATO PALIO BORGO TANARO TRINCERE TORRAZZO APS

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

In data 01.06.2024 alle ore 18:00 presso la propria sede di Asti, Via Ferrero n.3 si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci del Comitato Palio Borgo Tanaro Trincere Torrazzo APS con il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto dell'Associazione ai sensi D.LGS 117/2017 (Codice Del Terzo Settore)

Sono presenti: Roberto Rubba, Mattia Jacopo Angelico, Adela Allushi, Piera Arfinengo, Daniele Arnone, Roberto Arossa, Alessandro Azzaretti, Luigi Bagnasco, Pietro Bonvicino, Paolo Bussi, Domenico Catozza, Cecilia Ceccato, Valeria Ceccato, Antonella Cobuccio, Daniele Cognetto, Valerio Cossetta, Ivo Dal Rovere, Marco Dal Rovere, Mauro Dal Rovere, Marco De Rensis, Carlo Maria Fantoni, Valter Fassone, Michela Fava, Marco Franzina, Giulia Florean, Mirco Fucci, Denis Ghiglione, Cristian Marangoni, Caterina Marino, Alice Marelli, Letizia Moisio, Arianna Morariu, Thomas Neri, Laura Oddone, Nicolò Pirrè, Giada Poggio, Fabio Pucciarelli, Domenico Redditi, Valentina Redi, Matteo Rissone, Luca Ruotolo, Mariana Sandu, Giacomo Schiavone, Stefano Sesia, Noemi Sosso, Michela Tosin, Tiziano Varvello, Luigi Bussi, Maurizio Musso.

Il Rettore Roberto Rubba, verificata la regolarità della convocazione e della seduta, assume la presidenza, mentre Piera Arfinengo il ruolo di Segretaria.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto ad oggi vigente, per le modifiche statutarie occorre "la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi (presenti almeno 40 soci), tanto in prima che in seconda convocazione".

Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed è costituita nella misura prevista dal vigente Statuto ed è atta a discutere e deliberare.

Il Rettore Rubba comunica che, in base a quanto emerso durante una riunione dell'Assemblea dei Soci, è stata indetta l'Assemblea Straordinaria dei Soci per la modifica dello Statuto dell'Associazione e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017.

Il Rettore illustra la proposta di modifica dello Statuto predisposta dalla Commissione Statuto composta appositamente da Roberto Rubba, Alberto Rasero, Andrea Rasero, Carlo Maria Fantoni, Giacomo Schiavone, Stefano Sesia, Antonella Cobuccio, Valerio Cossetta, Carmine Cobuccio, Thomas Neri, Maurizio Musso, mediante lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto ed evidenziando le differenze rispetto a quello vigente.

Al termine della lettura il Rettore invita l'Assemblea alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea dei Soci, con voto unanime espresso per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo Statuto del Comitato Palio Borgo Tanaro Trincere Torrazzo APS, che si allega al presente verbale.

Il Rettore Rubba viene incaricato dall'Assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

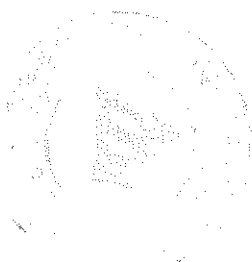
Lo Statuto modificato dovrà essere redatto in due copie originali e firmato dal legale rappresentante.

Alle ore 20:00, non avendo altri argomenti posti all'ordine del giorno da esaminare, viene dichiarata chiusa la riunione del Comitato Palio Borgo Tanaro Trincere Torrazzo APS.

In quanto l'associazione è dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017.

IL RETTORE

Roberto Rubba



LA SEGRETARIA

Piera Arfinengo

deg.to in Asti il 7/6/2024
N° 477 SERIE 3
ESATTI € ESENTE
(Euro) ESENTE
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
CASSA TARIFFATA
Firma e timbro
dal Direttore Provinciale "Palio Romanello"

STATUTO del Comitato Palio Borgo Tanaro Trincere Torrazzo APS

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Storia

1. È costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "COMITATO PALIO BORGO TANARO TRINCERE TORRAZZO APS", (d'ora in avanti Associazione).
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti, Via Don Andrea Ferrero, 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione potrà usufruire di eventuali sedi secondarie che dovranno essere elencate presso gli Enti preposti.

Art.2

Origini e Storia

1. Il Borgo Tanaro Trincere Torrazzo sorge nella parte sud della città di Asti. Tra i Borghi che si estendono alla periferia della città, il nostro è certamente il più esteso e il più importante anche per il fatto di essere attraversato dal fiume. I borghigiani hanno vinto, nel corso dei secoli, le insidie dei nemici all'attacco della fortezza Astese e le calamità della natura che ha scatenato, infinite volte, l'impetuosità del fiume. Fino al 1930, rimase unito a quello di S. Paolo dal quale si divise per poter correre il Palio autonomamente già l'anno successivo con il nome proprio di "PONTE TANARO".
2. Dal 1967 Il Borgo corre con il nome "TANARO TRINCERE TORRAZZO" che deriva da tre territori che lo compongono:
 - TANARO, quartiere che nell'antichità ospitò contadini, pescatori, barcaioli, lavandaie, artigiani e piccoli commercianti;
 - TRINCERE, località che, a sud del Tanaro, fu più volte invasa da truppe di guerra e spesso vide attendati eserciti;
 - TORRAZZO, località così detta in quanto vi sorgevano torri a guardia della strada che collegava Asti al contado.
3. Il Borgo Tanaro Trincere Torrazzo spiega bandiera a strisce ondulate bianche e azzurre e inalbera per propria insegna lo stemma con le due carpe addossate simbolo dell'amicizia separate da una punta simbolo di forza e rettitudine che sovrasta un campo ondato. Il suo motto è: "NUNQUAM TANAGRI RECUBAT UNDA". Si fregia inoltre dell'insegna della confraternita della S.S. Annunziata che fra il 1655 e il 1761 vinse 39 Palii.
4. Il Borgo Tanaro Trincere Torrazzo venera come Santi Patroni la SS Annunziata e Santa

Maria Maddalena e celebra la festa patronale nel mese di luglio secondo le antiche tradizioni.

Art. 3

Scopi, finalità e durata

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. Essa ha per scopo e finalità principali la partecipazione con i propri colori e le insegne, come più avanti identificate, al Palio di Asti ed alle manifestazioni ad esso collegate.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista.

Art. 4

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale quali:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 c.1 lettera i del Codice);
 - b) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza a favore di filiere del commercio equo e solidale (art. 5 c.1 lettera o del Codice);
 - c) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 c.1 lettera t del Codice);
 - d) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa armata (art. 5 c.1 lettera v del Codice);
 - e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art. 5 c.1 lettera w del

Codice).

2. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni date dal Consiglio del Palio ed al Regolamento del Palio oggi in vigore ed alle successive modifiche.
3. L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) si impegna a mantenere rapporti di cordialità con gli altri Rioni, Borghi e Comuni riconosciuti dal Consiglio del Palio di Asti;
 - b) si impegna altresì alla divulgazione del Palio di Asti attraverso manifestazioni agonistiche, artistiche, culturali da esso organizzate e con la partecipazione a manifestazioni storiche e folkloristiche ovunque si svolgano e sia richiesta la partecipazione di sfilanti e sbandieratori dell'associazione stessa.
4. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. Le attività secondarie praticate sono:
 - a) Organizzazione di eventi di distribuzione alimenti e bevande a carattere temporaneo;
 - b) Organizzazione di eventi sportivi a carattere temporaneo;
 - c) Organizzazione di eventi culturali a carattere temporaneo;
 - d) Organizzazione di eventi musicali a carattere temporaneo;
 - e) Organizzazione di sagre a carattere temporaneo;

La ulteriore individuazione di attività secondarie potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
5. Le attività di cui al comma 3 lettere a) e b) precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese autorizzate dall'associazione. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo accettare o rigettare la richiesta di rimborso. Il rigetto dovrà essere motivato per iscritto.
7. L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alle coperture assicurative ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio secondo l'art. 17 c. 5 del Codice.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati, nonché dai costumi e quant'altro necessario alla rievocazione storica annuale con precisazione che:
 - l'ammontare delle erogazioni e delle quote del tesseramento andrà interamente devoluto per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - le quote o contributi associativi non sono rivalutabili: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo;
 - il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote individuali di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
 - b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d) entrate da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f) destinazione del 5x1000;
 - g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa andrà devoluto o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o ripartito in parti uguali tra i soci ordinari risultante dal Libro Soci alla data dello scioglimento.

3. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso viene stabilito che almeno il 20% dell'avanzo di gestione annuale venga destinato per le spese relative alle immobilizzazioni materiali dell'Associazione o eventualmente accantonato in un apposito fondo patrimoniale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci Ordinari

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci ordinari (da qui in avanti soci) dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
4. La richiesta di tesseramento, effettuata tramite modello dedicato specificato nel Modello di Organizzazione e Gestione dell'associazione, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo; l'organo dovrà deliberare l'accettazione o il rigetto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'accettazione del socio implica l'iscrizione nel Libro Soci. Il diniego della richiesta di tesseramento dovrà essere motivato per iscritto all'interessato.
5. Avvenuta l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente diverrà socio della presente associazione previo versamento della quota per il tesseramento, il cui importo annuale verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea.
6. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di dimissioni di cui infra.
7. Possono altresì far parte dell'associazione, come volontari, tutti coloro che sosterranno finanziariamente o con il proprio lavoro, le varie attività del Borgo. Vengono riconosciuti

dall'Assemblea dei Soci al termine di ogni Palio e rimangono tali per tutto l'anno successivo. Essi saranno considerati "**Sostenitori**" senza diritto di elettorato attivo e passivo e non acquisiranno il titolo di "socio".

8. Possono altresì far parte dell'associazione, come volontari, i soggetti minorenni e coloro che hanno dimostrato attaccamento ai colori del Borgo e che per questo sono stati meritevoli di tale riconoscimento. Essi saranno considerati "**Simpatizzanti**" senza diritto di elettorato attivo e passivo e non acquisiranno il titolo di "socio".
9. Possono altresì far parte dell'Associazione coloro che per la loro personalità, per la loro frequenza o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore del Borgo ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati a vita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi saranno considerati "**Soci Benemeriti**" con diritto di elettorato attivo e passivo.
10. La qualifica di socio implica la partecipazione attiva alla vita societaria e la assoluta osservanza del presente Statuto, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione nonché delle varie disposizioni emanate dagli organi sociali.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, al Codice Etico, al Modello Organizzativo e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il nuovo socio dovrà inoltre prendere atto dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci nonché averne approvato i principi che lo regolamentano.
2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea.
3. All'atto del versamento della quota il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio ordinario, che è intrasmissibile.
4. La qualifica di socio ordinario si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'indirizzo pec/mail del Comitato o in forma verbale durante l'Assemblea dei Soci. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno 5 soci, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. L'esclusione viene deliberata nei confronti del

socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Codice Etico, del Modello Organizzativo, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o d'immagine all'Associazione.
5. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.
 6. La perdita della qualifica di socio ordinario comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 7. Si perde la qualifica di socio ordinario se non viene rinnovato il tesseramento entro il 31.12 di ogni anno.
 8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo che fornirà la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del regolamento, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa di prima iscrizione e successivi rinnovi.

Art. 9

Quota associativa

1. La prima richiesta di tesseramento al Comitato Palio può essere avanzata durante tutto l'anno solare.
2. La quota di rinnovo annuale, che può essere soggetta a variazione in base a quanto stabilito dall'art. 14 comma 6, deve essere corrisposta entro e non oltre il 31.12 di ogni anno. L'anno in cui viene indetta l'elezione la quota annuale dovrà essere corrisposta il giorno delle elezioni affinché il socio possa esercitare il proprio diritto di voto.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
4. Il socio acquisisce il diritto di voto trascorsi 3 mesi dall'avvenuto tesseramento.

Art. 10

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Rettore
- Vice Rettori
- Collegio dei Probiviri
- Revisori dei conti
- Commissioni.

Art. 11

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci ordinari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Rettore e, inoltre, dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata dal 50% degli associati +1 aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di prima e seconda convocazione. Quest'ultima, anche se nella stessa giornata, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Rettore, in caso di sua assenza da un Vice Rettore ed in loro assenza da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa, che la convoca:

- almeno tre volte all'anno;
- entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

5. Il Rettore nomina il segretario che può coincidere con il segretario del Consiglio Direttivo. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al Rettore o a chi ha presieduto l'Assemblea.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 c. 4 che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo.
8. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - sia consentito al Rettore di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli argomenti della

riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non votano; nel caso in cui il Revisore dei Conti sia socio dell'Associazione, egli non potrà votare per quanto attiene all'approvazione del bilancio.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - approva il bilancio entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice. Il bilancio dell'esercizio deve essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto di gestione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - procede all'elezione del Rettore e dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva gli eventuali regolamenti interni e loro variazioni;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - nomina volontari e, a vita, i Soci Benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Assemblea Straordinaria dei Soci

- 
1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Per approvare la fusione, la scissione, la trasformazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 4. Per deliberare eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci, composto dal Rettore, da un Vice Rettore nominato dal Rettore prima delle elezioni del Consiglio Direttivo, da otto consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e da un socio ordinario designato dal Rettore. Rimangono tutti in carica 2 anni e sono rieleggibili senza limiti di tempo.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e un Vice Rettore.
3. In caso di morte, dimissione o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti ove presenti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in

carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

4. Nel caso in cui, a seguito delle rassegnate dimissioni, decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo, incluso il Rettore.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulle proposte di esclusione e decadenza dei soci;
 - comunica le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Commissioni per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti e con la facoltà di consultare esperti esterni, definisce i responsabili e ne approva i componenti.
 - redige ed aggiorna il Codice Etico, il cui testo sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Rettore o ad altri singoli consiglieri;
 - propone all'Assemblea dei Soci la nomina a vita dei Soci Benemeriti;
 - documenta con una relazione il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rettore o, in caso di sua assenza, dal Vice Rettore o, in assenza di questi ultimi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Rettore tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno due volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i $\frac{1}{3}$ dei componenti.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10. La partecipazione al Consiglio Direttivo è possibile anche per via telematica.

- 
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno sette componenti del Consiglio Direttivo. Si precisa che il voto espresso dal Rettore assume la validità di due voti solo in caso di parità.
 13. Il Consiglio Direttivo può revocare dalla carica di consigliere il componente che non rispetta il mandato dell'Assemblea dei soci.
 14. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice, i consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.
 15. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di rimanere in carica nell'esercizio successivo alla vittoria del Palio per far fronte alle spese di gestione sostenute e da sostenere nonché il ripianamento dei debiti consuntivati dall'associazione.

Art. 15

Elezioni Consiglio Direttivo e Rettore

1. Le elezioni si dovranno svolgere entro il 15 novembre, salvo diverse disposizioni contenute nel Regolamento del Palio, con cadenza biennale.
2. Alla elezione del Consiglio Direttivo concorrono tutti coloro che alla data di convocazione dell'assemblea abbiano almeno sette anni consecutivi e antecedenti di tesseramento.
3. Alla carica di Rettore potrà concorrere contestualmente chi:
 - abbia maturato almeno gli ultimi sette anni consecutivi di tesseramento;
 - abbia compiuto 30 anni;
 - abbia ricoperto negli ultimi sette anni "palieschi" almeno una volta la carica Vice Rettore, o la carica di responsabile della commissione Artistica, Festeggiamenti, Corsa, Tesoriere oppure due mandati all'interno del Consiglio Direttivo.
4. Inoltre potrà concorrere alla carica di Rettore colui che abbia già ricoperto tale carica, disputando almeno un Palio e che abbia almeno gli ultimi sette anni consecutivi di tesseramento.
5. La carica di Rettore potrà essere ricoperta al massimo per tre mandati consecutivi.
6. La procedura del voto sarà così strutturata:
 - a) Convocazione del seggio elettorale con almeno 15 giorni di anticipo;
 - b) Nomina da parte dei partecipanti al seggio, di numero cinque soggetti tra i soci designati all'espletamento delle operazioni di votazione;
 - c) La votazione del Rettore e dei membri del Consiglio Direttivo avverranno contestualmente, nello specifico:

- I. Votazione del Rettore: la scheda dovrà contenere i nominativi degli eleggibili e ciascun socio ordinario avrà l'obbligo, nel caso di partecipazione all'elezione attiva, ad esprimere tre preferenze;
 - II. Votazione dei membri del Consiglio Direttivo: la scheda dovrà contenere i nominativi degli eleggibili e ciascun socio ordinario, nel caso di partecipazione all'elezione attiva, dovrà esprimere 8 preferenze.
7. Per entrambe le elezioni, a parità di voti fra gli eletti alla carica di Rettore o di membro del Consiglio Direttivo, verrà eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione; in caso di ulteriore parità si terrà conto della anzianità anagrafica.

Art. 16

Rettore

1. Il Rettore è colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti (votazione segreta) dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Rettore:
 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - convoca l'Assemblea dei soci;
 - può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Rettore nominato dal Rettore.
4. Il Rettore, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Rettore vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Rettore.
5. Il Rettore avrà un mandato biennale non ripetibile per più di tre volte consecutive e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. In caso di vittoria della Corsa del Palio il Rettore e di conseguenza il Consiglio Direttivo devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 15.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Rettore convoca l'Assemblea per

l'elezione del nuovo Rettore e dell'organo del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo oltre a predisporre i Bilanci.
2. Può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
3. Ha firma libera e disgiunta dal Rettore per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Segretario

Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci e dovrà convocare le riunioni degli organi dell'associazione.

Art. 19

Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea dei soci elegge un organo di controllo, anche monocratico che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. Redige ed aggiorna il Modello di Organizzazione e Gestione, il cui testo sarà sottoposto

all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4. Possono essere nominati membri dell'Organo di Controllo, i soci che abbiano almeno 4 anni di tesseramento consecutivi ed antecedenti la nomina, di età anagrafica non inferiore ai 30 anni.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte dell'Organo di Controllo.
6. L'Organo di controllo dura in carica 2 anni e può essere rinominato senza limiti di tempo.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di Controllo è composto di un numero minimo di 3 soggetti ed un numero massimo di 5 soggetti effettivi. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Art. 20

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato senza limiti di tempo.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21

Collegio dei Probiviri

1. Viene costituito dall'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili senza limite di tempo.
3. Possono essere nominati i soggetti che abbiano almeno 7 anni di tesseramento consecutivo ed antecedente alla nomina, oltre ad una età anagrafica superiore ad anni 30.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
5. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, del 50% + 1 degli associati oppure su richiesta dell'associato interessato alla vertenza.
6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tutti i suoi componenti.

Art. 22

Commissioni

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio di Direttivo deve costituire Commissioni cui partecipano gli associati con facoltà di consultazione di esperti, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento della Commissione e ne nomina il Responsabile.
2. Le commissioni, ciascuna nell'ambito del suo compito specifico, collaborano con il Consiglio Direttivo per il perseguimento dei fini dell'Associazione.
3. Ogni commissione dovrà riunirsi ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi.
4. Potranno essere altresì riunite quando se ne presenti l'opportunità su richiesta del Rettore e del Consiglio Direttivo.
5. Dell'operato delle commissioni ne risponde il Responsabile.
6. Ogni commissione sarà dotata di un fondo determinato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo in base al preventivo di budget ricevuto e dovranno adottare decisioni e provvedimenti per la realizzazione del programma stabilito.
7. Con cadenza trimestrale i responsabili dovranno informare il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione e sull'implementazione del programma stabilito.
8. Al termine di ogni anno di attività, il responsabile dovrà redigere un proprio consuntivo ed una relazione sull'attività svolta che dovrà essere discussa e approvata dall'Assemblea dei

Soci.

Art. 23

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture obbligatorie prescritte negli articoli 13,14 del Codice si devono tenere:
 - i. Il libro degli associati o aderenti (che ai sensi della risoluzione U.0007180 del 28-05-2021 del Ministero del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, dovrà prevedere l'obbligo di numerare e bollare le pagine ed attestarne il numero complessivo);
 - ii. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - iii. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui ai punti i-ii del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui al punto iii del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei libri sociali, inoltrando richiesta scritta al consiglio di amministrazione; l'organo fornirà la documentazione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 24

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto presenti in assemblea. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25

Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Statuto alla data del 29/02/2024 presuppone che il Consiglio Direttivo ed il Rettore eletto nelle elezioni del 2023 con lo Statuto allora vigente, rimangano in carica; pertanto la migrazione al Terzo Settore non necessiterà di ulteriori elezioni.
2. L'entrata in vigore del presente Statuto alla data del 29/02/2024 presuppone che il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, eletti nelle elezioni del 2023 con il precedente Statuto, rimangano in carica; pertanto la migrazione al Terzo Settore non necessiterà di ulteriori elezioni.

Art. 26

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi dall'Assemblea dei Soci.



Allegato STATUTO

Reg.to in Asti II 7/6/2024
N° 477 SERIE 3
ESATTI € ESENTE
(Euro ESENTE)
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
CAPIRELLI Roberto
"P. 4.2.2. Conferita
dal Direttore Provinciale Rocco Romanella"

